



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 04/2013

OGGETTO: Procedimento penale n. 389/07/21 presso il Tribunale di Bari – Sez. Distaccata di Altamura – a carico del sig. Nunzio Perrone + altri – Revoca costituzione parte civile dell'Ente - Richiesta parere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari.

L'anno duemilatredici, il giorno dodici del mese di MARZO presso la sede dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia in Gravina in Puglia alla Via Firenze n. 10,

Il Presidente

Cesare VERONICO, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente U.prot.GAB-DEC-2012-0000056 del 15/03/2012, assistito dal Direttore f. f. dell'Ente Fabio Modesti;

- **VISTA** la Legge n. 394/1991 e ss.mm.ii. che, all'art. 9, c. 3., stabilisce che il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco ed adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta successiva;
- **VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 2004, con il quale è stato istituito l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
- **CONSIDERATO** che l'Ente Parco si è costituito parte civile con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 02/10 del 19/03/2010 nel procedimento penale n. 389/07/21 presso il Tribunale di Bari – Sez. Distaccata di Altamura – a carico del sig. Nunzio Perrone + altri, relativo alla contestazione del reato di diffamazione nei confronti dell'allora Presidente dell'Ente dott. Girolamo Pugliese;
- **CONSIDERATO** che il giudizio in questione, non ancora definito, è attualmente in fase dibattimentale con l'escussione dei testimoni delle parti e che l'Ente Parco non ha quantificato la richiesta di risarcimento dei danni derivanti all'Ente dalla vicenda;
- **CONSIDERATO** che il sig. Perrone ha offerto, con nota del 09 marzo u.s., a titolo di risarcimento dei danni n. 100 copie di pubblicazioni editate dal Centro Studi Torre di Nebbia, di cui lo stesso sig. Perrone è socio, per un ammontare di 1.500,00 Euro;
- **CONSIDERATO** che, in considerazione del tempo trascorso dall'avvio del procedimento penale in questione e delle attività dell'Ente improntate, come da sempre, al massimo coinvolgimento dei detentori di interessi (imprenditori, associazioni, cittadini comuni) nella loro predisposizione ed attuazione, è intendimento del Presidente concludere la vicenda mediante la revoca della costituzione di parte civile, considerando soddisfacente la proposta di risarcimento presentata dal sig. Perrone;
- **CONSIDERATO** che, tuttavia, è necessario avere la certezza che il provvedimento di revoca della costituzione di parte civile possa essere adottato dal Presidente dell'Ente, quale provvedimento indifferibile ed urgente ai sensi dell'art. 9, c. 3. della L. n. 394/1991 e ss.mm.ii., in assenza del Consiglio Direttivo, non ancora nominato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ovvero debba essere eventualmente adottato dal medesimo Organo Consiglio Direttivo una volta nominato ed insediato, anche in considerazione di quanto stabilito dall'art. 21 *quinquies*, c. 1., della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;



parco nazionale
dell'**alta murgia**

- **CONSIDERATO** che, al fine di sciogliere il nodo rappresentato, è necessario acquisire un parere motivato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari ai sensi dell'art. 13 del R.D. 30.10.1933 n. 1611 (Testo Unico sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), che così recita: "*L'Avvocatura dello Stato provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dello Stato; alle consultazioni legali richieste dalle Amministrazioni ed inoltre a consigliarle e dirigerle quando si tratti di promuovere, contestare o abbandonare giudizi; esamina progetti di legge, di regolamenti, di capitolati redatti dalle Amministrazioni, qualora ne sia richiesta; predispone transazioni d'accordo con le Amministrazioni interessate o esprime parere sugli atti di transazione redatti dalle Amministrazioni; prepara contratti o suggerisce provvedimenti intorno a reclami o questioni mossi amministrativamente che possano dar materia di litigid'*";

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

DI CHIEDERE all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari un parere motivato in merito alla seguente questione:

- se il Presidente dell'Ente Parco può adottare un provvedimento urgente ed indifferibile, ai sensi dell'art. 9, c. 3. della L. n. 394/1991 e ss.mm.ii. in assenza del Consiglio Direttivo, non ancora nominato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale revoca la costituzione di parte civile dell'Ente stesso stabilita dall'allora Consiglio Direttivo dell'Ente con deliberazione n. 02/10 del 19/03/2010 nel procedimento penale n. 389/07/21 presso il Tribunale di Bari - Sez. Distaccata di Altamura - a carico del sig. Nunzio Perrone + altri, relativo alla contestazione del reato di diffamazione nei confronti dell'allora Presidente dell'Ente dott. Girolamo Pugliese, ovvero se il provvedimento di revoca debba essere eventualmente adottato dal medesimo Organo Consiglio Direttivo, una volta nominato ed insediato, anche in considerazione di quanto stabilito dall'art. 21^{quinquies}, c. 1., della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

DI ADOTTARE il presente provvedimento ai sensi dell'art. 9, comma 3. della L. n. 394/1991 e ss.mm.ii., in considerazione della necessità di avere certezza del comportamento da seguire e degli atti da adottare nel procedimento penale in questione, in considerazione dell'approssimarsi dell'ulteriore udienza dibattimentale fissata per il 15 marzo p.v.;

DI SOTTOPORRE il presente provvedimento a ratifica del Consiglio Direttivo, che sarà nominato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella prima seduta utile;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Funzionaria istruttrice
dott.ssa Annabella Digregorio




Il Direttore f. f.
Fabio Medesti


Il PRESIDENTE
Cesare VERONICO